



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Legg Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

# **Stagione Sportiva 2018-2019**

## **Comunicato Ufficiale N°355 del 22/03/2019**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

#### **DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 21 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,  
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. OSTIANTICA CALCIO 1926 AVVERSO IL  
PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO  
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.165 SGS DEL  
28/02/2019**  
**(Gara: OSTIANTICA CALCIO 1926 – FIUMICINO 1926 del 5/01/2019 – Torneo Under 16  
Regionali Maschili)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di ordinare alla reclamante di trasmettere copia, a colori, dei cartellini e del documento d'identità dei calciatori nonché fotografia, a corpo intero, degli stessi, nel termine del 26/03/2019.  
Di disporre, altresì, l'audizione dell'arbitro per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito.

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. TORMARANCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.320 LND DEL 28/02/2019 (Gara: TORMARANCIO – SS VITTORIA ROMA 1908 del 30/01/2019 – Campionato di Seconda Categoria)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.  
La tassa ricorso va incamerata.  
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

**RICORSO DELLA SOCIETA' ASD P. VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.209 C5 DEL 6/03/2019 (Gara: VIGOR PERCONTI – ATLETICO ANZIOLAVINIO C5 del 2/03/2019 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C1)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art.33, comma 6 del C.G.S..  
La tassa ricorso va incamerata.  
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. VIRTUS OLYMPIA ROMA SB AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 5.000,00, PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA, DISPUTA DELLE GARE INTERNE IN TOTALE ASSENZA DI PUBBLICO, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CORSI LUCIANO FINO AL 31/03/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE PALMA DANIEL PER 5 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PASQUETTO FABRIZIO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.171 LND DEL 29/11/2018 (Gara: VIRTUS OLYMPIA ROMA SB – ATLETICO TORRENOVA 1986 dell'11/11/2018 – Campionato di Promozione)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Vista la documentazione trasmessa dalla Procura Federale della F.I.G.C.

DELIBERA

Di respingere il ricorso, rideterminando, altresì, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo Territoriale, a carico della Società A.S.D. VIRTUS OLYMPIA ROMA SB, come di seguito riportate:

- Ammenda di Euro 10.000,00;
- Penalizzazione di 8 punti in classifica;
- Disputa delle gare interne in totale assenza di pubblico fino al 31/12/2019.

Di trasmettere, altresì, gli atti alla Procura Federale, ai fini del deferimento del tesserato della società identificato come partecipante all'aggressione subita dall'Arbitro.

La tassa ricorso va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. ATLETICO ROCCAMASSIMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TINTISONA CRISTOPHER PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.108 C5 DEL 6/03/2019**

**(Gara: CASTROMENIO – ATLETICO ROCCAMASSIMA dell'1/03/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. AMATORI VALLEMAIO AVVERSO I PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 50,00, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI GALASSO DIEGO PER 2 GARE E STATI EDOARDO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.38 DEL 7/03/2019**

**(Gara: CENTRO FORMAZIONE LAZIO – AMATORI VALLEMAIO del 2/03/2019 – Campionato di Terza Categoria Frosinone)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, in relazione all'ammenda di euro 50,00 ed alle squalifica a carico dei calciatori GALASSO Diego e STATI Edoardo, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere, altresì, il ricorso, in relazione alla decisione della ripetizione della gara, annullando la stessa e, per l'effetto, comminando la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società A.S.D. CENTRO FORMAZIONE LAZIO per 0 – 3.

La tassa ricorso va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

**RICORSO DELLA SOCIETA' S.S.D. SUIO TERME CASTELFORTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 75,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.51 LT DEL 7/03/2019**

**(Gara: SUIO TERME CASTELFORTE – CITTA DI SONNINO del 2/03/2019 – Campionato Juniores Under 19 Provinciali Latina)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.P.D. EMPIRE SPORT ACADEMY AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ABOLESCI ANDREA FINO AL 30/06/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.142 SGS DEL 7/03/2019**  
**(Gara: EMPIRE SPORT ACADEMY – CITTA DI CERVETERI del 3/03/2019 – Torneo Under 16 Provinciali Roma)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore ABOLESCI Andrea al 31/12/2019.

La tassa ricorso va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

**Publicato in Roma il 22 marzo 2019**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli